



Novara, 13 gennaio 2020

Spett.le
CLIENTE**Appalti di opere o servizi
Versamento ritenute fiscali
DL 124/2019 art. 4 - conv. in Legge 157/2019**

A seguito della Legge succitata, riportiamo la sintesi operativa per il versamento delle ritenute fiscali, a carico della impresa esecutrice, nonché gli oneri di verifica a carico del committente.

1. Decorrenza
Stipendi gennaio 2020 - scadenza F24 17.2.2020 (16.3.2020 se irpef posticipata)
2. Attività interessate
Opere o servizi (qualsiasi settore e/o attività) **che presentino tutte le seguenti caratteristiche:**
 - valore complessivo annuale **superiore a euro 200.000** per ciascun committente;
 - **prevalente** utilizzo di **manodopera**;
 - **svolgimento** dell'attività **presso** la sede del **committente**;
 - utilizzo di **beni strumentali** di proprietà del **committente**.
3. Obblighi dell'impresa esecutrice
 - **effettuare i versamenti delle ritenute fiscali operate ai lavoratori di ciascun cantiere/appalto, tramite F24 separati per ciascun committente** (con indicazione del codice fiscale del committente);
 - **trasmettere al committente copia degli F24**, versati **entro 5 giorni** dalla scadenza del versamento;
 - allegare agli F24 elenco nominativo dei lavoratori (codice fiscale), impiegati nei cantieri/appalti, con indicazione di
 - ore prestate nel cantiere/appalto;
 - retribuzione corrisposta;
 - ritenute operate complessive;
 - ritenute riferite al cantiere/appalto.

NB: - nei modelli F24 di "cantiere/appalto" succitati, non potranno essere eseguite compensazioni né fiscali (es. Iva, bonus fiscale, crediti d'imposta, rimborso 730, ecc.), né contributive (es. Inps/Inail, altri enti);

 - i versamenti di imposte, Inps, Inail, altri enti, ecc., non riferiti ai cantieri/appalti, continueranno con le consuete modalità.
4. Obblighi del committente
 - richiedere all'impresa esecutrice e verificare la documentazione di cui al precedente punto 3;
 - in caso di mancata esibizione/versamento ovvero di versamenti insufficienti:
 - sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio/appalto fino al 20% del totale (ovvero nei limiti degli importi delle ritenute non versate), finché perdura l'inadempimento;
 - dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

NB: la omissione della richiesta della documentazione, di cui al precedente punto 3, da parte del committente, comporta il rischio di applicazione della medesima sanzione, prevista per il mancato/tardivo versamento delle imposte.
5. Esclusioni
Sono escluse dagli obblighi succitati le imprese esecutrici in possesso del documento di "regolarità delle ritenute", emesso dalla Agenzia delle Entrate, le cui modalità sono ancora in via di definizione.
Per il rilascio di tale certificazione l'impresa esecutrice deve presentare tutti i seguenti requisiti:
 - a. attività da almeno 3 anni
 - b. in regola con gli obblighi dichiarativi
 - c. avere eseguito negli ultimi 3 anni versamenti complessivi, ai fini fiscali, per un importo non inferiore al 10% dei ricavi;
 - d. non avere iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi e/o avvisi di addebito, relativi ad imposte sui redditi/irap, ritenute previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro scaduti (fatte salve eventuali rateazioni).

Preghiamo i clienti interessati (sia committenti che imprese esecutrici), di contattarci al fine di verificare la eventuale applicazione delle disposizioni succitate e, per le imprese esecutrici, concordare le modalità di gestione dei versamenti.

Cordiali saluti.

CL SYSTEM CONSULENZA SRL STP**CL SYSTEM CONSULENZA SRL STP**

PI/CF 02498820030 - REA NOVARA 240125

NOVARA Via Marconi 14 - Tel. 0321.674311 - Fax 0321.393132 - segreteria@studiobada.it

BAREGGIO Via Manzoni 2 - Tel. 02.9013246 - Fax 02.90110808 - bareggio@studiobada.it

www.studiobada.it